

Le categorie SOA da richiedere negli appalti di Videosorveglianza

di Angelo Carpani, libero professionista, laureato in Ingegneria elettronica esperto nella progettazione di impianti di videosorveglianza in ambito comunale

1. Introduzione

La Certificazione SOA (acronimo di "Società Organismo di Attestazione") è una attestazione di qualificazione che comprova la capacità economica e tecnica di una impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici di "lavori" di importo maggiore a 150.000 euro e conferma, inoltre, che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.

I requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono invece disciplinati dall'art. 90 del DPR n.207/2010 ("Regolamento"), articolo rimasto ancora in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n.50/2016 ("Codice dei contratti").

L'art. 60 del "Regolamento" prevede che le stazioni appaltanti non possano richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità e contenuti diversi.

Scopo di questo articolo non è quello di trattare in modo esaustivo e completo il sistema di qualificazione e i requisiti necessari per gli esecutori di lavori, argomento vasto e complesso, ma di dare indicazioni precise alle stazioni appaltanti su quali siano le categorie SOA da richiedere e quale requisito tecnico ed economico alle imprese che intendono partecipare agli appalti "lavori" per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Necessità, quest'ultima, che scaturisce dal fatto che capita spesso di vedere pubblicate delle gare d'appalto "lavori" in cui vengono richieste delle categorie SOA non in linea con i pronunciamenti dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), ora ANAC.

Prima di entrare nel merito, viene fatto di seguito qualche breve richiamo sulla normativa.

Le categorie di opere previste dalla normativa sono le seguenti:

- 13 riguardanti **opere generali**, individuate con l'acronimo "**OG**";
- 35 riguardanti **opere specializzate**, individuate con l'acronimo "**OS**".



Le categorie SOA sono definite nell'Allegato A del "Regolamento" e richiamiamo di seguito quelle di nostro interesse:

OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.



OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché reti di trasmissioni dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

Di seguito vengono richiamati “sinteticamente” due interventi dell’Autorità di Vigilanza in materia di categorie SOA richieste per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

2. La Determinazione n.19 del 27/09/2001

Nel 2001 l’allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora ANAC, intervenne sull’argomento a fronte di un quesito posto dalle Federazione Imprese Elettriche ed Elettroniche inerente l’inquadramento dei lavori relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza nella declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000 (quest’ultimo poi abrogato dal DPR. n.207 del 2010 dall’8 giugno 2011).

L’ANIE, aderente alla Federazione suddetta, evidenziò che tali impianti potevano rientrare nella categoria OS5, in qualità di impianti antintrusione ma, nello stesso tempo, anche nella categoria OS19 per la loro connotazione, più propria, di impianti di telecomunicazione.

L’AVCP si pronunciò affermando che *“i lavori relativi all’installazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc., e, pertanto, ad impedire l’accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5 di cui all’allegato A del DPR 34/2000”*.

Nonostante la “determinazione” dell’Autorità, si assiste ancora oggi alla pubblicazione di molte gare di appalti lavori per la realizzazione di impianti di videosorveglianza in cui viene richiesta erroneamente la sola categoria SOA OS19.

3. Il Parere n.89 del 19/05/2011

Nel 2011 ci fu un ulteriore intervento dell’AVCP a fronte di una istanza di “parere” con cui una impresa contestava la scelta della stazione appaltante di indicare la categoria OS19 per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in fibra ottica quale categoria prevalente dei lavori da affidare, ritenendo più idonea la categoria OS30.

La stazione appaltante, a riscontro dell’istruttoria procedimentale dell’Autorità, evidenziava come la scelta della categoria da inserire nel bando di gara fosse frutto di una valutazione tecnica, non ritenendo congruo scegliere la categoria OS30, in quanto questa si riferisce ad impianti “interni” ad edifici, mentre il progetto in appalto riguardava impianti “esterni”.

Il “parere” dell’Autorità fu il seguente: *“Orbene, non appare censurabile negli invocati termini la qualificazione scelta della stazione appaltante, sia a fronte della indicata destinazione all’esterno degli impianti da realizzare (come reso evidente altresì dalla finalità perseguita di sicurezza urbana), sia dal fatto che la diversa categoria OS30 concerne il differente caso di interventi accessori ad opere di costruzione più ampie, confermandosi, così, il carattere interno non rilevante nella specie”*.

L’Autorità ritenne allora, nei limiti di cui in motivazione, che la previsione di bando in contestazione non era contraria ai principi in tema di evidenza pubblica.

Va precisato che il “parere” si esprime riguardo la categoria “prevalente”. Nell’intervento in progetto, era prevista anche la realizzazione della rete di comunicazione in fibra ottica. E’ noto, per gli operatori del settore, che generalmente costa di più realizzare la rete in fibra ottica che non installare le telecamere. E’ ovvio quindi che la categoria prevalente riguardasse la realizzazione della rete in fibra ottica la quale, trattandosi di una “rete di telecomunicazione e di trasmissione dati”, non poteva che ricadere nella declaratoria della categoria OS19.

4. Quali categorie SOA dunque richiedere?

Va innanzitutto osservato che gli interventi dell’Autorità rispondono a quesiti e a casi particolari. Dagli interventi dell’Autorità sopra richiamati, a parere di chi scrive, si possono comunque trarre delle conclusioni di carattere “generale” riguardo la realizzazione di impianti di videosorveglianza e che sono le seguenti:

- per la parte di impianto relativa alle telecamere (“video”), deve essere richiesta la categoria OS5;
- per la parte di impianto relativa alla rete di comunicazione, deve essere richiesta la categoria OS19.

Quale sarà poi la categoria “prevalente”, dipenderà dagli importi riferiti alle categorie richieste nel bando di gara: in qualche caso sarà l’OS5 se sarà prevalente in termini economici la parte “video”, e in qualche altro caso sarà l’OS19 se sarà prevalente in termini economici la parte “rete”.